

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- di _____
- N. _____ vol. _____ delle denunzie
- Art. _____ del campione unico
- (# 47 ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902).
- (1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o dei denunzianti e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

IL sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunciante (3) ed il

Sig. PADULA NICOLA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/A del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

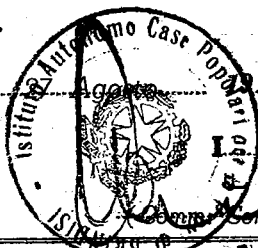
Corrispettivi pattuiti: L. 5830 -- mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1040 51200

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 28 APR. 1963 19 al N. 3100

vol. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatto lire Cinquecento



IL DIRETTORE

" V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CAPORE

CARMINE MAGNANTE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 20.11.1947, n. 1304)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. PADULA NICOLA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/3 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di ~~BRINDISI~~ FRANCAVILLA FON-
TANA

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 5830 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 2269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 62

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 25 AGO 1962 19 al N. 9253

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

Bollo a Calcolatore

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono:

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisce il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impedite a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. PADULA Nicola

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

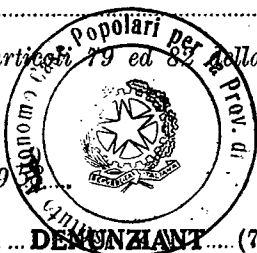
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 5.460 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO. 1958



I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1958

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. (3) ed il

Sig. Paolo Nicolò

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/8 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Francavilla Fontana.

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 5.460 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. Agosto 19 58.

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29. 1958 19 al N. 1958

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1958

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)
(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. PADULA Nicola

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 3 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA F.

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 5.460 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 72 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 17 27 Agosto 1960

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 22 AGO 1960 19 al N. 888

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 10.000

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

(*)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

Prot.n. 348
Uff. Amm. v°

Brindisi, 21 31 LUG. 1957

AL SIG. Rachela Nicola
Via Brichisio, 1° lotto reale A int. 3
- J. Jentauer -

OGGETTO: Invio contratto di locazione. =

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento in V.S. tenuto in fitto. =

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)



REPUBBLICA ITALIANA

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

FRANCAVILLA FONTANA (Brindisi)

Prot. N. Allegati N. Li 21-5-1956

Risp. a nota N. del

OGGETTO:

Al

IND. TIP. LAZIALE - PALESTRINA

Si dichiara
che il Sig. Padula Nicola presta servizio presso queste
scuole in qualità di insegnante di ruolo. .
Si rilascia a richiesta dell'interessato ed in carta li-
bera per gli usi consentiti.

La Direttrice Did. Inc.
(Elena Calò)



E. Calò



CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

del Comune suddetto

CERTIFICA

Che dagli atti anagrafici di questo Comune risulta che nella casa si abitazione sita in questa Via S. Lorenzo n° 147 figurano abitanti le famiglie di: 1.) Tadula Alfonso - composto di 4 membri; 2.) Tadula Nicola - composto di 5 membri -

Si rilascia per uso comune Case Popolari

Francavilla Fontana, li 17 MAG. 1956

IL SINDACO
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Gen. Carlo Pino)



CITTA' DI FRANCAVILLA FON

(PROVINCIA DI BRINDISI)



IL SINDACO

Consultati gli atti di anagrafe;

CERTIFICA

Che il Signor Tadula Nicola

nato in Bari il 21-9-1920

ha la sua residenza stabile in questo Comune, dal 5-1-1937

con abitazione in questa Via Indirizzo 167

Si rilascia in carta libera per uso concorsi Case Popolari

Francavilla Fontana, li

13 MAG. 1956

195

IL COMMISSARIO PREFETTIVO
IL SINDACO
(dott. Carlo Pao)

6 3 1967

Brindisi

ALLA SEZIONE RAGIONERIA

S E D E

e p.c.

ALL'UFFICIO INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale -

Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di
versato dal Sig.

Tale somma dovrà essere versata, a nome dell'interessato ed a mezzo dell'allegato bollettino di c/c, per fitti arretrati.

MI/ta-

Mand. n. 213
del 14-3-67

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 1250

Brindisi, li 11-8-61

AL SIG. Gadula Nicola

Lotto 1 Scala A Int. 3

Via Tredicina

Financesiello F.

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.121 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.20 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.655 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.121</u> vano per vani <u>5.20</u> £ .	<u>5.830</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>175</u>
	<u>6.655</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

Prot.n. 3333
Ufficio Amm.vo

11 MAG. 1957

Giulio Nicola
J. Lorenzo 144
Francesco Villa Fontana

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in 1957

In accoglimento della Sua istante, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione senza esclusione di proprietà di questo Istituto, sito in via Bresciana lotto 1 scala A interno 3.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.20.

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto. =

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di £. 25.496 come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitto e servizi dal 10 MAG. 1957 al 10 GIU. 1957
£. 1.050 vano x vani 5.20 £. 5.460 =
- b) - canone consumo acqua normale " 450. =
- c) - contributo nelle spese di illuminazione scale " 50. =
- d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) ... 18.372 =
- e) - deposito spese contrattuali " 1.000. =
- f) - I.G.E. 3% su a) " 164 =

T o t a l e

£. 25.496 =

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio. =

Non presentandosi entro il 11 MAG. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento. =

IL PRESIDENTE
(Gon. Ubaldo VALLARINO)

26/5/56



Istituto Autonomo Case Popolari

- Brindisi -

5
Il sottoscritto Padula Nicola di Alfonso e di Errico Lucia, nato a Taranto il 21/9/920 e residente nel Comune di Francavilla Fontana, via S. Lorenzo N°147, insegnante elementare di ruolo, chiede a codesto Istituto di volergli concedere un appartamento di vani tre con relativi accessori, nel comprensorio costruito in questo Comune.

Pertanto, prega vivamente volergli concedere il sopracitato appartamento a pian terreno, trovandosi la propria consorte in cattive condizioni di salute.

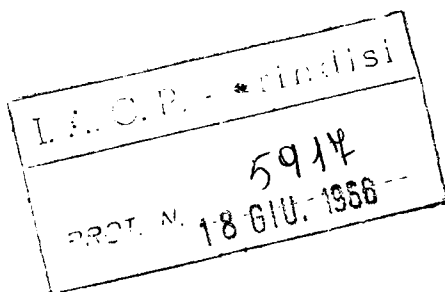
Con osservanza

Francavilla Fontana li 26/5/56

Padula Nicola

Acclude alla presente i sottoelencati documenti:

- 1) Situazione di famiglia.
- 2) Certificato penale.
- 3) Certificato di residenza.
- 4) Dichiarazione propria.
- 5) Certificato Ufficio I.I.D.D.
- 6) Attestato di coabitazione.
- 7) Attestato della Direzione Didattica.
- 8) Assegno bancario non trasferibile.



Francavilla Fontana, 17.6.66

Spett. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

In riferimento alla vostra n.5674 di prot. dell'11
giugno u.s. comunico di voler addivenire al riscatto del-
l'alloggio sito in Francavilla alla Via Cotogno-Lotto 1
A/3 mediante pagamento del relativo importo di £.1.192.356
in unica soluzione.

Rimango pertanto in attesa di ulteriori comunicazioni ed
invio saluti distinti.

Ins. PADULA NICOLA
Via Cotogno
FRANCAVILLA F.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 5674

Brindisi, li 11.6.1966

AL SIG. PADULA NICOLA

1° lotto C.P. - Scala A/3

Via Cotoquus

FRANCIVILLA FONT

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in Franc. Font. Lotto 1 scala 7/3
A/3 Via Cotoquus a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.192.356 //

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di Prot. 52/3

Brindisi li 22 MAG. 1965

AL SIG. PADULA Nicola
Via Cotroneo n. 1/3 1° I. A. C. P.

FRANCILLA - FONTANA

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL.PP. con circolare n. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale.-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarLa per il perfezionamento del contratto di cessione.

IL PRESIDENTE

(Gr .Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/Fr.-

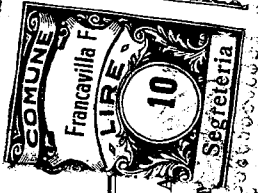


PROVINCIA DI BRINDISI

del Sig. *Antonio Piccirilli*

N. B. - La qualifica di capo famiglia e della professione risultanti dalla presente sono validi soltanto agli effetti anagrafici.

Domiciliato in questo



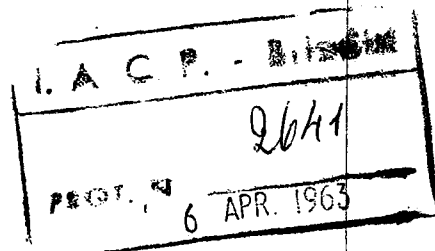
N. D'ORDINE	COGNOME E NOME	N A S C I T A			S T A T O C I V I L E	R E L A Z I O N E D I P A R E N T E L A	P R O F E S S I O N E O C O N D I Z I O N E	D A D I
		COMUNE	GIORNO	MESE				
1	<i>Piccirilli</i>	<i>Francavilla Fontana</i>	<i>21</i>	<i>9</i>	<i>coniugato</i>	<i>capo fam.</i>	<i>integrando el.</i>	
2	<i>di Sant'Antonio</i>	<i>Francavilla Fontana</i>	<i>20</i>	<i>5</i>	<i>~</i>	<i>famiglia</i>	<i>coniugato</i>	
3	<i>Piccirilli</i>	<i>~</i>	<i>19</i>	<i>8</i>	<i>~</i>	<i>figlia</i>	<i>~</i>	
4	<i>"</i>	<i>~</i>	<i>19</i>	<i>2</i>	<i>~</i>	<i>"</i>	<i>~</i>	
5	<i>"</i>	<i>~</i>	<i>21</i>	<i>7</i>	<i>~</i>	<i>"</i>	<i>~</i>	
6	<i>Armena</i>							
7	<i>Alfonso</i>							
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

Si rilascia il presente in carta libera per uso *anagrafica* *Cesare Piccirilli*

Francavilla Fontana, li *10 MAG 1958* 19

L'Impiegato Responsabile

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO



All'Istituto Autonomo Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto Padula Nicola ~~in~~ Alfonso, occupante
un appartamento in locazione di codesto Istituto po=
sto nello stabile sito in via Cotogno, lotto I°, sca=
A, int. 3 del comune di Francavilla Fontana, prega vo=
ler disporre il passaggio a riscatto del predetto ap=
partamento.

Acclude alla presente un assegno bancario di L. 5000
intestato a codesto spett. Istituto.

Con ossequio

Francavilla Fontana, li 3/4/963

(Padula Nicola)

I. A. C. P.

scata A/3

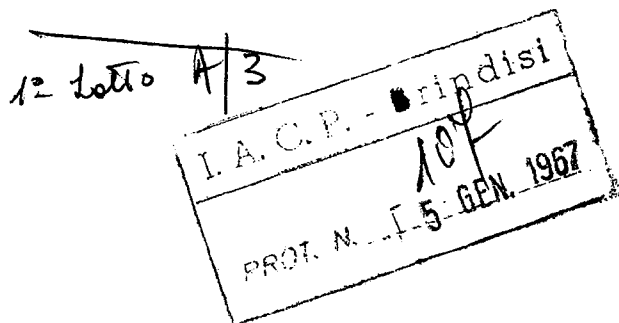
All'Istituto Autonomo per le Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto Padula Nicola, locatario dell'appartamento posto nel I° lotto scala A int.3, avendo proceduto all'acquisto per contanti dell'appartamento in questione, prega codesto spett.le Istituto voler procedere alla restituzione della cauzione ammontante a L.18372 versata a suo tempo, giusto avviso di codesto Ente in data 2 maggio 1957, protN°3333.

In attesa, sentitamente ringrazio

Francavilla Fontana, li 3/1/67



V°: Manes comunicazione
L 9.1.67
A. De Gili

V° L. fus' rimborso
L 27/2/67
A. De Gili

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

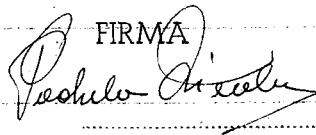
Via n. piano int

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato
l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato
di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-
toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni:

FIRMA



(1) Locatario o Assegnatario

12-5-956

Cogef

h.m. 103 w 5285
L 50

**Ufficio Distrettuale
delle Imposte Dirette di**

Francavilla Fontana

IL PROCURATORE CAPO

a t t e s t a

che i coniugi Padula Nicola di Alfonso e D'Ambrosio
Marta fu Giuseppe non figurano iscritti nei registri
del catasto fabbricati di questo Distretto.

Rilascia il presente a richiesta del Sig. Padula

Nicola per uso assegnazione case popolari.

Francavilla Fontana, li 22/5/1956.



IL PROCURATORE CAPO

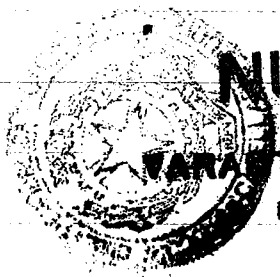
CASELLARIO COMUNALE
CLERICO ALI GENERALI
Procura della Repubblica di Taranto

Al nome di Paola Nicola
di o fu Alfonso e di o fu Emilia Lucia
nato il 21-9-920 a TARANTO

Provincia di TARANTO

Segna l'iscrizione di emilia Paola
per lavoro

Il notaio che in questo certificato ha collaborato è stato



NULLA

23 MAG. 1956

IL SEGRETARIO



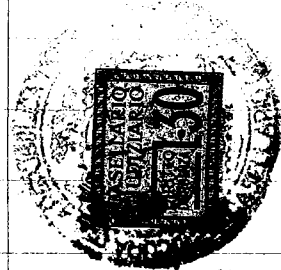
per la legalizzazione della firma del
Segretario di questa Procura della Repubblica
Padula Fulvio
Taranto,

23 MAG. 1956

IL SEGRETARIO CAPO

(Vincenzo Jorja)

[Signature]



Reg.
Diritti certificati L. 15,00
legalizz.
IL SEGRETARIO

M. G. Felisa Rose Popoloni

Il sottoscritto Paolo Piccoli di Alfonso
dichiaro, sotto la propria responsabilità, che ho
vissuto da oltre due anni nell'abitazione occupa-
ta attualmente.

Con ossequio
Granovilla Lora li 26/5/58

~~M. Piccoli~~